

**Risposta n. 603**

**OGGETTO:** imposta di bollo sulle istanze e autorizzazioni al trasporto funebre

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

**QUESITO**

Il Comune interpellante riferisce che l'articolo 19, comma 13, della legge regionale 10 luglio 2020, n. 15, recante la *«Disciplina in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali e norme relative alla tumulazione degli animali di affezione»*, prevede che *«Il trasporto funebre non può essere gravato di alcun diritto fisso e le domande e le autorizzazioni al medesimo sono esenti da bolli»*.

Considerato che la disciplina vigente sull'imposta di bollo sottopone al pagamento della stessa le autorizzazioni di cui all'articolo 23 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, riguardanti il trasporto di cadaveri, come anche chiarito nella risoluzione n. 75/E del 3 giugno 2005, il Comune istante, non ritenendo *"che una norma regionale possa derogare alla generale normativa nazionale in materia di imposta di bollo"*, chiede di conoscere il trattamento tributario ai fini dell'imposta di bollo da applicare alle istanze e autorizzazioni al trasporto funebre.

## **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'interpellante, con riferimento al disposto dell'articolo 19, comma 13, della citata legge regionale n. 15 del 2020, il quale esenta le autorizzazioni al trasporto funebre da "bolli", non *"ritiene che una norma regionale possa derogare alla generale normativa nazionale in materia di imposta di bollo, in considerazione del fatto che i proventi dell'imposta medesima sono devoluti allo Stato e che l'art. 117 lett. e) della Costituzione riserva allo Stato la potestà legislativa in materia di '...sistema tributario e contabile dello Stato' "*.

In considerazione di quanto sopra e di quanto chiarito con la risoluzione n. 75/E del 3 giugno 2005, l'istante ritiene che sulle istanze e autorizzazioni al trasporto funebre si applichi l'imposta di bollo.

## **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

L'articolo 23 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante *«Approvazione del regolamento di polizia mortuaria»* al capo IV (trasporto di cadavere) stabilisce che *«L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero»*.

Relativamente all'imposta di bollo, disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, si osserva che l'articolo 1 dello stesso dispone che *«Sono soggetti all'imposta (...) gli atti, documenti e registri indicati nell'annessa tariffa»*.

Con riferimento alla fattispecie sottoposta all'attenzione della scrivente, l'articolo 3 della Tariffa Parte prima, allegata al citato d.P.R. stabilisce che l'imposta di bollo è dovuta, nella misura di euro 16 per ogni foglio, per le *«istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie dirette agli uffici e agli organi (...)*

*dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (...) tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di*

*certificati, estratti, copie e simili».*

In maniera coordinata, il successivo articolo 4 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, dispone l'assoggettamento ad imposta di bollo, sempre nella misura di euro 16 per ogni foglio, anche per gli *«atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (...) rilasciati (...) a coloro che ne abbiano fatto richiesta».*

Da quanto sopra discende che sia le istanze che le successive autorizzazioni al trasporto salme rientrano rispettivamente nel campo di applicazione degli articoli 3 e 4 della Tariffa allegata al citato d.P.R. n. 642 del 1972 e, pertanto, sono soggette all'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di euro 16,00 per ogni foglio.

Tale soluzione, quindi, trova conferma anche in considerazione della locuzione utilizzata nel citato articolo 19 della legge regionale che, come noto, non potrebbe disciplinare la materia dell'imposta di bollo, in quanto riservata esclusivamente allo Stato.

Si osserva, infatti, che l'articolo 117 della Costituzione stabilisce che *«La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali* Il medesimo articolo prevede, tra l'altro, che *«Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie (...) sistema tributario e contabile dello Stato...» e stabilisce che "...Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato».*

Sulla base di quanto illustrato, nel condividere la soluzione interpretativa del Comune istante, si conferma quanto già affermato nella risoluzione n. 75/E del 3 giugno 2005.

**IL DIRETTORE CENTRALE**

**(firmato digitalmente)**